



Concorso, per titoli, per l'immissione di 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, riservato ai volontari in ferma breve. 15° concorso straordinario

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE


- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
- VISTA** la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate";
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
- VISTA** la legge 29 marzo 1999, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace;
- VISTA** la legge 18 giugno 1999, n. 186 che ha convertito il decreto legge 21 aprile 1999, n. 110, recante "autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi";
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTA** la legge 2 agosto 1999, n. 269, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo;
- VISTA** la legge 22 dicembre 1999, n. 487, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;



- VISTA** la legge 7 marzo 2000, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 nella parte relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
- VISTA** la direttiva dello Stato maggiore dell'Esercito n. 1700/162.200 del 17 aprile 2000, concernente il controllo dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente dell'Esercito;
- VISTA** la legge 10 agosto 2000, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;
- VISTA** la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per l'istituzione del servizio militare professionale e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTA** la legge 28 febbraio 2001, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;
- VISTO** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331";
- VISTA** la legge 29 agosto 2001, n. 339, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;
- VISTA** la legge 16 novembre 2001, n. 406, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 348, recante disposizioni urgenti alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia;
- VISTA** la legge 27 febbraio 2002, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga per la partecipazione militare italiana a operazioni militari internazionali;
- VISTA** la legge 15 giugno 2002, n. 116, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la proroga per la partecipazione militare italiana a operazioni militari internazionali;
- VISTA** la legge 10 marzo 2003, n. 42, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 gennaio 2003, n. 4, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni internazionali indicate all'articolo 1 della stessa legge;



- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTA** la legge 1° agosto 2003, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena;
- VISTA** la legge 11 agosto 2003, n. 231, di conversione, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali;
- VISTA** la legge 13 marzo 2004, n. 68, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 gennaio 2004, n. 9, concernente la partecipazione alla missione internazionale “Enduring freedom” e alle missioni “Active endeavour” e “Resolute behaviour” a essa collegate;
- VISTA** la legge 30 luglio 2004, n. 207, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 luglio 2004, n. 160, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
- VISTA** la legge 30 luglio 2004, n. 208, concernente proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale “Enduring freedom” e alle missioni “Active endeavour” e “Resolute behaviour” a essa collegate;
- VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, in particolare l’articolo 26, concernente la possibilità di bandire concorsi straordinari per immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente;
- VISTA** la legge 18 marzo 2005, n. 37, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
- VISTA** la legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana alla missione internazionale “Enduring freedom” e alle missioni “Active endeavour” e “Resolute behaviour” a essa collegate;
- VISTA** la legge 31 luglio 2005, n. 157, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 giugno 2005, n. 111, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
- VISTA** la legge 31 luglio 2005, n. 158, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq;
- VISTO** il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare con il quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
- VISTO** il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare con il quale è stata approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini nonché conseguenti disposizioni urgenti, il cui articolo 39-vicies semel dispone la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale “Enduring freedom” e alle missioni “Active endeavour” e “Resolute behaviour” a essa collegate;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito nel Capo V della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203 con il quale è stato adottato il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articolo 20 e 21 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;



- VISTA** la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali;
- VISTA** la legge 20 ottobre 2006, n. 270, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 agosto 2006, n. 253, concernente l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL;
- VISTA** la legge 29 marzo 2007, n. 38, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali;
- VISTA** la legge 3 agosto 2007, n. 127, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali;
- VISTO** il decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della Direzione generale della sanità militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 26 settembre 2007, che apporta modifiche alla "direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare", di cui al citato decreto dirigenziale emanato della stessa Direzione generale il 5 dicembre 2005;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate e dei soggetti affetti da "deficit G6PD";
- VISTA** la legge 13 marzo 2008, n. 45, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante le disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali;
- VISTA** la legge 20 novembre 2008, n. 183, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 settembre 2008, n. 147, recante le disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
- VISTO** il foglio n. 116/5/863/46.51 del 20 maggio 2008 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha definito il numero massimo dei reclutamenti nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo per le Forze armate per l'anno 2009;
- VISTA** la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);
- VISTA** legge 24 febbraio 2009, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 109, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
- VISTO** il foglio n. 5340 Cod. id. RVRSTAV2 – Ind. cl. 05.02.11/05 del 24 dicembre 2008 con il quale lo Stato maggiore dell'Esercito ha inviato alla Direzione generale per il personale militare gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso, per soli titoli, per l'immissione di 1717 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito;
- VISTO** il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
- VISTO** il foglio n. 2009 Cod. id. RVRSTAV3 Ind. cl. 2.5.1/5 del 6 luglio 2009 con il quale lo Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto allo Stato maggiore della difesa l'autorizzazione ad incrementare di 1675 unità, alle già previste 1717, i posti messi a concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, per complessive 3392 unità;
- VISTA** legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
- VISTA** la legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;




- VISTO** il foglio n. 116/5/1324/51 C 01 del 6 agosto 2009 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha concesso l'autorizzazione al sopracitato incremento di posti;
- RAVVISATA** l'esigenza di indire un concorso, per titoli, per l'immissione di 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, con riserva per l'Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste del concorso o l'immissione nel servizio permanente dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per gli anni finanziari 2009 e 2010 nonché delle relative leggi finanziarie o di ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa pubblica;
- VISTO** l'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 1° aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare, per il quale il più anziano dei Vice direttori generali o, in assenza di entrambi, il Vice direttore civile, sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso e destinatari

1. E' indetto, per l'anno 2009, un concorso, per titoli, per l'immissione di 3392 (tremilatrecentonovantadue) unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito riservato a:
 - a) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito, anche quali trattenuti/raffermati, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano compiuto almeno il secondo anno di servizio nella ferma breve;
 - b) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 con almeno tre anni di servizio nella ferma breve nell'Esercito che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si trovino nella posizione di congedo da non più di due anni;
 - c) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non risultino, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni;
 - d) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno tre anni di servizio nella ferma breve nell'Esercito, in posizione di congedo che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non risultino, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni. Il collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da non più di due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. Non possono partecipare al concorso:
 - a) i volontari che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, risultino essere utilmente inseriti nelle graduatorie di merito relative ai concorsi emanati per le immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito precedentemente alla data di pubblicazione del presente bando o che siano utilmente inseriti nelle predette graduatorie di merito anche in data successiva a quella di immissione prevista per i vincitori del presente concorso;
 - b) i volontari in servizio o in congedo che, appartenenti alle Forze di completamento, non si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 del presente articolo.



3. I volontari in servizio di cui al precedente comma 1, lettere a) e c), qualora vincitori, saranno immessi nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione della difesa sulla base delle esigenze di Forza armata.
4. Ai vincitori sarà assegnata una delle specializzazioni previste per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'Esercito, in relazione alle specifiche esigenze di Forza armata e tenendo presente quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 per coloro che abbiano subito ferite o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste del concorso o l'immissione nel servizio permanente dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009 nonché della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. I concorrenti di cui al precedente articolo 1, debbono:
 - a) essere cittadini italiani;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - d) non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale;
 - e) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
 - f) non essere stati sottoposti a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
 - g) non essere incorsi in proscioglimenti da precedente arruolamento nelle Forze armate secondo le normative vigenti, ad eccezione dei proscioglimenti a domanda, dei proscioglimenti per perdita dell'idoneità psico-fisica e dei proscioglimenti per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
 - h) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) possedere un profilo fisio-psico-attitudinale previsto per l'impiego nella Forza armata in qualità di volontari in servizio permanente. Si prescinde dal citato requisito, nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, per i concorrenti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneità psico-fisica quali volontari in ferma breve. In attesa della verifica da parte degli organi preposti della dipendenza da causa di servizio, i concorrenti sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale;
 - j) aver superato le prove di efficienza operativa ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7;
 - k) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione per i militari in congedo e fino alla data di decorrenza giuridica per l'immissione in servizio permanente per i militari in servizio, pena l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale per il personale militare.
3. I requisiti di cui alle lettere d), e), g) ed h) saranno accertati dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed f) saranno verificati ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; i requisiti di cui alle lettere i), j) e k) saranno verificati con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7.



4. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di verifiche successive all'incorporazione, in difetto di uno o più dei requisiti previsti al presente articolo ed al precedente articolo 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dall'arruolamento dovranno ritenersi tutti ammessi con riserva alle varie fasi del concorso stesso.

Articolo 3


Compilazione e inoltro delle domande - controllo delle dichiarazioni

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere :
- redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo predisposto dall'Amministrazione riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso, disponibile anche sui siti internet www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it ;
 - firmata per esteso e in forma autografa dal concorrente. La mancata sottoscrizione della domanda renderà la stessa irricevibile e il candidato sarà escluso dal concorso;
 - presentata o fatta pervenire, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, secondo le seguenti modalità:
 - dai concorrenti in servizio, presso il comando/ente di appartenenza;
 - dai concorrenti in congedo, presso il Centro documentale di appartenenza;
 - dai concorrenti in forza potenziale assunti successivamente al 31 dicembre 2006, presso il comando/ente di appartenenza;
 - dai concorrenti in forza potenziale assunti antecedentemente al 31 dicembre 2006, presso il Centro documentale di appartenenza.

Gli enti riceventi dovranno rilasciare agli interessati ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Non saranno prese in considerazione le domande fatte pervenire alla Direzione generale per il personale militare con modalità diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente comma.

2. I predetti comandi/enti devono provvedere a trasmettere le domande, a mezzo corriere, entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4ª Divisione reclutamento VFP 4 / VSP - 3ª Sezione - Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 - Roma Cecchignola.
3. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilità in caso di ritardo o smarrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale.
4. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, tramite l'Autorità diplomatica o consolare.
5. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, punite dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- grado, cognome e nome;
 - data e luogo di nascita;
 - codice fiscale;
 - di essere cittadino italiano;
 - di avere il godimento dei diritti civili e politici;
 - di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente comma 2. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;



- h) data di decorrenza giuridica da volontario in ferma breve, tipo di arruolamento quale volontario in ferma breve (ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/97; straordinario, ai sensi della legge n. 958/86; blocchi/scaglioni ai sensi della legge n. 958/86) e posizione di servizio;
 - i) se in congedo, ultimo reparto o ente in cui ha svolto il servizio, la data in cui ha avuto termine la ferma triennale e del conseguente collocamento in congedo con indicazione del Centro documentale di appartenenza nella forza in congedo; il concorrente in congedo dovrà, inoltre, allegare alla domanda copia del foglio di congedo, se ne è in possesso;
 - j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale pendente a proprio carico. In caso contrario, dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali a carico e l'Autorità giudiziaria presso la quale pendono i procedimenti stessi;
 - k) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. In caso contrario dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, precisando la data del provvedimento stesso e l'Autorità che lo ha emanato;
 - l) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni (i concorrenti dovranno indicare gli eventuali titoli posseduti);
 - m) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
6. I concorrenti, qualora in possesso dei relativi titoli, dovranno, ai fini della valutazione degli stessi, allegare alla domanda:
- a) copia del certificato scolastico da cui risulti il possesso, qualora conseguito, di un titolo di studio superiore alla scuola media inferiore (terza media). Potranno, altresì, allegare, in luogo del certificato scolastico, dichiarazione sostitutiva redatta come da allegato B al presente bando e sottoscritta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, i concorrenti dovranno, altresì, produrre, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia della dichiarazione di equipollenza del titolo di studio rilasciato da un Provveditorato agli studi a loro scelta. Non deve essere allegata la documentazione citata se il concorrente è in possesso del solo diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media);
 - b) certificazione rilasciata dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare, da cui risulti il conseguimento in ambito sportivo di un piazzamento nei primi tre classificati in competizioni ufficiali nazionali assolute, europee, internazionali, mondiali ed olimpiche.
7. L'Amministrazione procederà ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato alla competente Procura della Repubblica.

Articolo 4

Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio

1. I comandi/enti interessati dovranno ricevere le domande, con i relativi eventuali allegati di cui al comma 6 del precedente articolo 3, provvedendo a:
 - a) certificarne l'avvenuta presentazione apponendo il timbro dell'ente, la data, il numero di protocollo ed il visto del Capo ufficio personale;
 - b) far redigere dalle competenti autorità gerarchiche il documento caratteristico recante nel frontespizio, quale data di chiusura, quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, quale motivazione, la seguente dicitura: "partecipazione al concorso per volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito italiano, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 agosto 2004, n. 226";




- c) inviare i concorrenti a visita medica per la verifica del requisito fisio-psico-attitudinale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) secondo le modalità di cui al successivo articolo 7. L'esito delle predette visite dovrà essere trasmesso al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 2, secondo le modalità di cui al citato articolo 7;
- d) far pervenire le domande stesse con i relativi eventuali allegati, a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, all'indirizzo sopra citato, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, corredate:
- 1) della certificazione di cui all'allegato C del presente bando, compilata in ogni sua parte, atta a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo articolo 9. Detta certificazione dovrà essere firmata dal Comandante di Corpo e controfirmata, per presa visione e accettazione, dal concorrente;
 - 2) della certificazione di cui all'allegato D del presente bando, atta a comprovare il possesso del profilo sanitario, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7. Detta certificazione dovrà essere firmata dal Comandante di Corpo e controfirmata, per presa visione e accettazione, dal concorrente;
 - 3) della dichiarazione di cui allegato E del presente bando atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli, se il militare sia risultato vittima di atti ostili. Tale dichiarazione deve essere comunque trasmessa anche nel caso di segnalazione negativa;
 - 4) della certificazione rilasciata dal Comandante di Corpo, di cui all'allegato F del presente bando, relativa al controllo dell'efficienza operativa prevista dal successivo articolo 8;
 - 5) da copia conforme all'originale del documento caratteristico redatto secondo le modalità di cui alla precedente lettera b) del presente comma;
 - 6) da copia conforme all'originale della documentazione caratteristica riferita agli ultimi due anni di servizio in qualità di volontario in ferma breve e/o di raffermando/trattenuto (comprensiva di quella indicata alla precedente lettera b) del presente comma);
 - 7) da copia conforme all'originale del foglio matricolare aggiornato e parificato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- e) informare telegraficamente il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, all'indirizzo sopracitato, di ogni evento che dovesse intervenire nei confronti dei concorrenti durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del Centro documentale che lo assume nella forza in congedo, variazioni del recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti disciplinari e penali, inidoneità anche temporanea al servizio militare, proscioglimenti ed altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
2. Le domande incomplete dei dati obbligatori evidenziati nel modello di domanda, di cui all'allegato A del presente bando, determinano l'esclusione dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
3. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma formalmente irregolari, inesatte o incomplete di dati non obbligatori e della documentazione prescritta dal bando, potranno essere accettate a giudizio discrezionale ed insindacabile dell'Amministrazione per essere regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti. L'impossibilità di regolarizzazione e/o integrazione della domanda per cause imputabili al candidato determina l'esclusione dal concorso.

Articolo 5

Istruttoria delle domande prodotte dai militari in congedo o nella forza potenziale

1. I Centri documentali, per i militari in congedo o in forza potenziale assunti antecedentemente al 31 dicembre 2006, e i comandi/enti di appartenenza, per i militari in forza potenziale assunti successivamente al 31 dicembre 2006, dovranno trasmettere, a mezzo corriere, le domande di partecipazione con i relativi eventuali allegati di cui al comma 6 del precedente articolo 3, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, all'indirizzo indicato al comma 2 del citato articolo 3, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, provvedendo a correderle di:
- a) copia conforme all'originale della documentazione caratteristica relativa agli ultimi due anni di servizio in qualità di volontario in ferma triennale o di raffermando o trattenuto;
 - b) copia conforme all'originale del foglio matricolare aggiornato alla data in cui il militare è stato posto in congedo;



- c) dichiarazione del Comandante del Centro documentale o del comando/ente di appartenenza di cui all'allegato E del presente bando, atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli, se il militare sia risultato vittima di atti ostili; tale dichiarazione deve essere comunque trasmessa anche nel caso di segnalazione negativa.
2. Le domande incomplete dei dati obbligatori evidenziati nel modello di domanda, di cui all'allegato A del presente bando, determinano l'esclusione dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
3. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma formalmente irregolari, inesatte o incomplete di dati non obbligatori e della documentazione prescritta dal bando potranno essere accettate a giudizio discrezionale ed insindacabile dell'Amministrazione per essere regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti. L'impossibilità di regolarizzazione e/o integrazione della domanda per cause imputabili al candidato determina l'esclusione dal concorso.

Articolo 6


Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione valutatrice;
 - b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - d) commissione per l'accertamento dell'efficienza operativa.
2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) tre ufficiali superiori o dipendenti civili dell'Amministrazione della difesa appartenenti alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a funzionario di amministrazione, membri;
 - c) tre ufficiali inferiori o dipendenti civili dell'Amministrazione della difesa appartenenti alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a collaboratore di amministrazione, membri;
 - d) un ufficiale inferiore o dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a collaboratore di amministrazione, segretario.Detta commissione avrà il compito di:
 - valutare i titoli di merito, attribuendo i punteggi previsti al successivo articolo 9;
 - provvedere alla formazione della graduatoria finale di merito dei concorrenti.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente;
 - b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, con funzioni di presidente;
 - b) un ufficiale psicologo, membro;
 - c) un ufficiale perito settore attitudinale, membro;
 - d) un sottufficiale, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.
5. La commissione per gli accertamenti di efficienza operativa di cui precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
 - a) un ufficiale superiore in servizio permanente, presidente;
 - b) quattro ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, qualificati istruttore militare di educazione fisica, membri.



Articolo 7
Idoneità fisio-psico-attitudinale

1. I concorrenti saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale con le seguenti modalità:
- a) per i concorrenti in servizio, in possesso del profilo sanitario attribuito dai Centri di selezione delle Forze armate o delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di finanza) all'atto dell'incorporazione quali volontari in ferma breve, nonché dai competenti organi di medicina legale a qualunque titolo durante il servizio prestato quali volontari in ferma breve, ovvero in occasione degli accertamenti del concorso per il reclutamento di 1750 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, la verifica sarà effettuata, secondo le disposizioni vigenti, dal dirigente del servizio sanitario presso i comandi di appartenenza. A tal fine, i concorrenti dovranno consegnare al dirigente del servizio sanitario un referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività di anticorpi per HIV effettuato da non oltre tre mesi.
Per i concorrenti impiegati in operazioni all'estero, la verifica del profilo sanitario dovrà essere effettuata dal dirigente del servizio sanitario presso i comandi di appartenenza al momento del rientro in patria, e comunque non oltre trenta giorni da tale data, secondo le modalità sopra descritte.
Gli esiti della verifica del profilo sanitario dovranno essere riportati nel modello di cui all'allegato D al presente bando. Detto modello dovrà essere inviato al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 2 unitamente alla domanda di partecipazione, per il personale impiegato sul territorio nazionale, ed entro 30 giorni dal rientro in patria, per il personale impiegato in operazioni all'estero.
Eventuali variazioni intervenute nel profilo sanitario successivamente al predetto accertamento, anche ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore della sanità militare in data 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, citati in premessa, che comportino la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego in servizio permanente, accertate secondo le disposizioni vigenti in materia per i militari in servizio, determineranno l'esclusione dal concorso;
- b) per i concorrenti in congedo, ovvero in forza potenziale all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e per i concorrenti in servizio che, a seguito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali effettuati presso i Centri di selezione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all'atto dell'incorporazione quali volontari in ferma breve non sia stato attribuito il profilo sanitario e non si trovino nei casi indicati al primo capoverso della precedente lettera a), l'accertamento dell'idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla commissione medica di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito sito in Foligno, via Gonzaga n. 2.
2. La Direzione generale per il personale militare comunicherà al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno gli elenchi dei concorrenti e la data in cui gli accertamenti dovranno essere ultimati. La convocazione dei concorrenti sarà effettuata dal predetto Centro di selezione e dovrà contenere le indicazioni necessarie affinché il candidato possa presentarsi munito dei seguenti documenti:
- a) un certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale attestante la recente effettuazione (in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita) dell'accertamento dei markers dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi) e C;
- b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività di anticorpi per HIV, effettuato da non oltre tre mesi;
- c) referto attestante l'esito dell'analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del G6PD, eseguito da non oltre sei mesi, con metodo quantitativo, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Qualora il candidato risulti affetto da deficit di G6PD, dovrà produrre, inoltre, un certificato conforme al modello riportato nell'allegato G al presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, da non oltre sei mesi, che attesti:
- lo stato di buona salute;
 - la presenza/assenza di deficit di G6PD;
 - eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.



La mancata presentazione del referto e dell'eventuale certificato sopraccitato determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari. Lo stesso concorrente affetto da carenza di G6PD, qualora dichiarato idoneo ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie per l'idoneità nelle Forze armate, dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al modello riportato nell'allegato H al presente bando;

- d) eventuale referto da cui risulti l'esito dell'esame radiologico del torace, effettuato entro i sei mesi precedenti la visita presso organi sanitari militari, ovvero presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale;
- e) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre all'atto della presentazione:

1) referto attestante l'esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;

2) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti sanitari.

In assenza di entrambi i referti citati, la concorrente dovrà essere sottoposta al test di gravidanza. In caso di positività, la commissione non potrà procedere all'effettuazione delle prove ginniche e agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 che individua nello stato di gravidanza un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

3. Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovrà essere originale o in copia conforme all'originale.

4. La commissione medica, prima di eseguire la visita medica generale, deve disporre, per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

a) cardiologico con E.C.G.;

b) oculistico;

c) otorinolaringoiatrico;

d) psicologico-psichiatrico;

e) analisi delle urine completo con esame del sedimento;

f) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226);

g) analisi del sangue concernente:

1) emocromo completo;

2) glicemia;

3) creatininemia;

4) transaminasemia (ALT-AST);

5) bilirubinemia totale e frazionata;

6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);


7) esame radiologico del torace in 2 proiezioni, sempre che i concorrenti non producano il referto di analogo accertamento eseguito, entro i sei mesi antecedenti, presso organi sanitari militari o strutture pubbliche.

La Commissione potrà inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine qualora lo ritenesse opportuno.

5. La commissione medica provvederà a verificare, per ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il possesso del profilo sanitario minimo nelle varie caratteristiche somato-funzionali, nonché il possesso dei requisiti fisici suindicati. Al termine dei previsti accertamenti la commissione comunicherà ai concorrenti l'esito della visita medica sottoponendo loro il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

a) "idoneo quale volontario in servizio permanente nell'Esercito", con l'indicazione del profilo sanitario;

b) "non idoneo quale volontario in servizio permanente nell'Esercito", con l'indicazione della causa di inidoneità.




6. Successivamente, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvederà, per i soli concorrenti in servizio, a comunicare l'esito della suddetta visita ed il conseguente profilo sanitario al comando del reparto/ente di appartenenza degli interessati.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso del seguente profilo minimo:
 - a) psiche: PS 2;
 - b) costituzione: CO 2;
 - c) apparato cardio – circolatorio: AC 2;
 - d) apparato respiratorio: AR 2;
 - e) apparati vari: AV 2, EI 2;
 - f) apparato osteo - artro - muscolare superiore: LS 2;
 - g) apparato osteo - artro - muscolare inferiore: LI 2;
 - h) vista: VS 2;
 - i) udito: AU 2,e che risultino essere in possesso degli ulteriori requisiti per l'idoneità fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualità di volontari in servizio permanente prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 114, relativo all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.
8. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulti scientificamente probabile una evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. Nelle more, detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere i successivi accertamenti concorsuali. I tempi di recupero della predetta evoluzione migliorativa non possono, comunque, superare la data stabilita per l'ultimazione degli accertamenti di cui al precedente comma 2. Qualora i concorrenti, al momento della nuova visita, non avessero recuperato la prevista idoneità fisica saranno giudicati inidonei.
9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 nei confronti dei concorrenti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneità psico-fisica quali volontari in ferma breve.
10. Ogni temporaneo impedimento a tutti gli accertamenti previsti, compreso lo stato di gravidanza, comporta l'esclusione dal concorso ai sensi del citato articolo 3 del D.M. 4 aprile 2000, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, qualora detto stato persista oltre la data stabilita per l'ultimazione degli accertamenti di cui al precedente comma 2. In sede di notifica del temporaneo impedimento dovrà essere reso noto al candidato tale termine. Allo scadere del citato termine la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare la permanenza dello stesso ed in questo caso disporre l'esclusione dal concorso; in caso contrario il concorrente dovrà essere definitivamente sottoposto agli accertamenti non effettuati.
11. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
12. I concorrenti dichiarati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno. Tale accertamento consisterà nello svolgimento di prove (test ed interviste) volte a valutare le qualità attitudinali e caratterologiche necessarie allo svolgimento dei compiti propri previsti per il volontario in servizio permanente. A seguito del predetto accertamento sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità, che dovrà essere notificato per iscritto al candidato.
13. Il giudizio riportato in ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l'esclusione dal concorso.
14. Detti provvedimenti sono adottati, su delega della Direzione generale per il personale militare, dalle competenti commissioni di cui al precedente articolo 6.
15. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, ai predetti accertamenti, verrà considerata rinuncia da parte del concorrente.



Articolo 8

Accertamento dell'efficienza operativa

1. I concorrenti giudicati in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale di cui al precedente articolo 7, saranno sottoposti all'accertamento dell'efficienza operativa prevista per il personale in servizio permanente dell'Esercito, secondo quanto prescritto dalla direttiva dello Stato maggiore dell'Esercito n. 1700.162.200 ITER del 17 aprile 2000, in relazione all'età, come indicato nell'allegato I al presente bando.
In particolare:
 - a) per il personale in servizio, sarà ritenuta valida la verifica dell'efficienza operativa svolta presso i reparti di appartenenza, purché sia stata effettuata entro i dodici mesi antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli esiti della predetta verifica, da riportare sul modello in allegato F al presente bando, dovranno essere inviati alla Direzione generale per il personale militare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, non oltre il termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - b) per il personale in congedo o in forza potenziale, la verifica sarà effettuata presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d).
2. Le prove di efficienza operativa si intendono superate qualora siano stati raggiunti, per ogni singola prova, i risultati minimi riportati nella tabella di cui all'allegato I del presente bando.
3. In caso di mancato superamento di una o più prove parziali, le stesse dovranno essere ripetute non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dall'effettuazione delle prime, con le medesime modalità, limitatamente alle sole prove non superate inizialmente e, comunque, entro la data stabilita per l'ultimazione degli accertamenti di cui al precedente articolo 7, comma 2. Il personale che, al termine della seconda prova, avrà conseguito il giudizio di "non ha superato la prova di efficienza operativa al secondo tentativo", sarà escluso dal concorso con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare. Per i soli militari di cui al precedente comma 1, lettera b) i provvedimenti di esclusione saranno adottati, su delega della Direzione generale per il personale militare, dalla preposta commissione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione non potrà in nessun caso procedere all'accertamento previsto e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 4 aprile 2000, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
5. Ogni temporaneo impedimento a tutti gli accertamenti previsti, compreso lo stato di gravidanza, comporta l'esclusione dal concorso ai sensi del citato articolo 3 del D.M. 4 aprile 2000, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, qualora detto stato persista oltre la data stabilita per l'ultimazione degli accertamenti di cui al precedente articolo 7, comma 2. In sede di notifica del temporaneo impedimento dovrà essere reso noto al candidato tale termine. Allo scadere del citato termine la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare la permanenza dello stesso ed in questo caso disporre l'esclusione dal concorso; in caso contrario il concorrente deve essere definitivamente sottoposto agli accertamenti non effettuati.
6. Sarà esonerato dall'effettuazione delle prove di efficienza operativa il personale già declassato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197. In alternativa, la commissione potrà disporre l'effettuazione del controllo dell'efficienza operativa, limitatamente alle prove commisurate alle effettive condizioni fisiche, sentito il parere del dirigente del servizio sanitario del reparto di appartenenza o, per il personale in congedo, del dirigente del servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
7. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alle predette prove verrà considerata rinuncia da parte del concorrente.



Articolo 9

Valutazione dei titoli

1. La commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito, indicati nell'allegato L del presente bando di concorso, risultati in possesso dei concorrenti, assegnando il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli conseguiti nel corso del servizio prestato quale volontario in ferma breve od in eventuale rafferma/trattenimento e che risulteranno posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente sarà determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascuno dei suddetti titoli.
4. Saranno giudicati idonei al servizio permanente coloro che abbiano riportato un punteggio totale positivo. I concorrenti non idonei saranno esclusi dal concorso.

Articolo 10

Graduatoria

1. La commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) redigerà la graduatoria di merito sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente, così come previsto dal precedente articolo 9. La commissione stessa redigerà, altresì, l'elenco dei concorrenti risultati non idonei.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al concorrente più giovane d'età.
3. La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare e pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 11

Accettazione dell'immissione in servizio permanente

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 10 e dichiarati vincitori, saranno immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito con il grado di 1° Caporal maggiore.
2. La citata immissione sarà notificata, per i concorrenti in servizio o in forza potenziale assunti successivamente al 31 dicembre 2006, dal comando/ente di appartenenza; per i concorrenti in congedo o in forza potenziale assunti antecedentemente al 31 dicembre 2006, l'immissione sarà notificata a cura del Centro documentale di appartenenza.
3. Entro i 5 giorni successivi alla data di notifica di cui al precedente comma 2 e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale, di cui al precedente articolo 10, comma 3, gli interessati dovranno rilasciare ai comandi/enti / Centri documentali, a seconda della loro posizione di servizio, la dichiarazione di accettazione alla suddetta immissione, ovvero la dichiarazione di rinuncia alla stessa. In alternativa, la citata dichiarazione potrà essere inviata, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale, all'indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 2. La mancata ricezione delle predette dichiarazioni nel termine sopra indicato equivarrà a dichiarazione di rinuncia.
4. Sarà cura dei comandi/enti e dei Centri documentali inviare, a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare all'indirizzo sopracitato, le relate di notifica e le relative dichiarazioni di accettazione all'immissione, ovvero le dichiarazioni di rinuncia.



Articolo 12**Immissione in ruolo**


1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 10 e dichiarati vincitori, qualora abbiano maturato tre anni di servizio nella ferma breve, sono immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito con decorrenza giuridica dalla data che sarà specificata nel decreto di approvazione della citata graduatoria di merito. I concorrenti dichiarati vincitori che non abbiano ancora maturato tre anni di servizio in ferma breve sono immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio nella ferma breve.
2. L'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito sarà formalizzata con decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare.
3. I vincitori, all'atto della convocazione, dovranno essere muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
4. I concorrenti convocati provenienti dal congedo saranno sottoposti a visita medica da parte del dirigente del servizio sanitario per la verifica del mantenimento dei requisiti fisici.
5. Nel caso di giudizio di inidoneità ovvero di temporanea inidoneità o di temporaneo impedimento superiore a quindici giorni, i concorrenti saranno esclusi dall'immissione con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. I concorrenti in servizio, qualora nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di immissione nei ruoli del servizio permanente abbiano subito un declassamento del profilo sanitario che comporti l'inidoneità all'impiego nel servizio permanente, saranno esclusi con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 nei confronti dei concorrenti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneità psico-fisica quali volontari in ferma breve che saranno immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito con riserva, in attesa della definizione del riconoscimento della causa di servizio.
6. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 2. La Direzione generale potrà differire la data di convocazione, a seguito di propria valutazione insindacabile dei motivi di impedimento, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.
7. I limiti temporali di cui al precedente comma 5 non trovano applicazione nel caso di impedimento dovuto a infermità dipendente da causa di servizio.

Articolo 13**Disposizioni amministrative**

1. Le spese di viaggio, sostenute dai concorrenti in congedo per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, sono a carico dei concorrenti stessi.
2. Durante le fasi relative allo svolgimento dei predetti accertamenti, i concorrenti potranno usufruire di vitto e alloggio, qualora disponibile, a carico del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.

Articolo 14**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4ª Divisione reclutamento VFP 4 / VSP per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.



2. Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione al concorso, è obbligatorio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento è il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
 - a) i responsabili degli enti di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
 - b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 6;
 - c) il direttore della 4ª Divisione della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2009

*p. Il direttore generale t.a.
Il vice direttore generale
Generale di divisione aerea
GIOVANNI LUIGI DOMINI*

